

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 92-11919

**Regolamento CE 1698/2005 - PSR 2007 - 2013 del Piemonte. Misura 121 ("Ammodernamento delle aziende agricole"). Programma straordinario di sostegno alle aziende agricole per l'adeguamento alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (direttiva 91/676/CEE e atti discendenti). Bando per presentazione domande.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

1) In attuazione della Misura 121 ("Ammodernamento delle aziende agricole") del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte è adottato un Programma straordinario di sostegno alle aziende agricole finalizzato all'adeguamento, senza incremento di capacità produttiva, alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (direttiva 91/676/CEE e atti discendenti); la capacità massima di stoccaggio ammissibile a finanziamento è quella riferita a 240 giorni, purchè tale necessità sia adeguatamente giustificata dal richiedente sotto il profilo agro-ambientale;

Tale Programma è destinato a favore delle aziende agricole che debbano realizzare investimenti strutturali e che fossero esistenti in data 1 gennaio 2008 (anche se gestite da un titolare diverso dall'attuale) e che da tale data, in conseguenza dell'entrata in vigore del DPGR 29 ottobre 2007, n. 10/R e degli ampliamenti delle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (DPGR 28 dicembre 2007 n. 12/R), siano oggetto di applicazione di nuove e/o più severe norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici rispetto a quanto stabilito dal DPGR 18 ottobre 2002, n. 9/R o da norme preesistenti in materia di smaltimento di liquami zootecnici. Il sostegno previsto dalla presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli investimenti materiali volti a conformarsi ai soli nuovi e/o più severi requisiti, comunque entro il 31 dicembre 2010.

Gli interventi di cui sopra sono conformi alla Misura 121 del PSR come modificata con la citata D.G.R. n. 2 - 9977 del 5 novembre 2008.

Vista la natura del presente programma straordinario, prettamente finalizzato alla tutela dell'ambiente è consentita la presentazione delle domande anche da parte delle aziende agricole che hanno in corso una domanda di sostegno sulla Misura 121 presentata ai sensi dei bandi 2007 o 2008 della Misura stessa. Qualora le due domande siano riferite agli stessi interventi / investimenti, il richiedente dovrà indicare prima della approvazione delle domande su quale bando (il bando 2007 o 2008 o il presente programma straordinario) intende ricevere il sostegno della Misura.

2) All'attuazione del presente Programma straordinario sono destinati Meuro 10, rientranti nella disponibilità della Misura 121 secondo il Piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del PSR sopraccitato.

3) Per l'accesso all'aiuto valgono le disposizioni, i parametri, i criteri, i requisiti ed i vincoli adottati per l'accesso ai finanziamenti della Misura 121, salvo per quanto esplicitamente normato in modo diverso dal presente Programma straordinario.

Per le domande presentate a valere sul presente programma straordinario, vista la finalità del programma stesso, prettamente finalizzato alla tutela dell'ambiente, non si applica la disposizione prevista dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008, allegato "Linee guida e istruzioni tecnico operative per l'applicazione", parte quarta "Disposizioni specifiche per la Misura 121", punto 1.5.2 "avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi – comparto zootecnico" che prevede che le domande di ammodernamento relative a strutture per l'allevamento vengano valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda.

Pertanto le domande presentate a valere sul presente bando potranno essere valutate in riferimento a tutto il bestiame aziendale, anche non di proprietà dell'azienda medesima.

Nella domanda di sostegno il richiedente dovrà dichiarare il titolo di possesso/detenzione del bestiame aziendale non di proprietà.

4) Viene disposta l'apertura della presentazione delle domande di aiuto; le domande dovranno essere presentate per via cartacea e telematica alla Provincia competente per territorio, utilizzando la procedura informatica e gli schemi di domanda già predisposti dalla Direzione Regionale 11 "Agricoltura" per l'applicazione della Misura 121 del PSR, secondo le modalità e le condizioni precisate nelle disposizioni adottate per l'applicazione della Misura 121 medesima con le Deliberazioni della Giunta Regionale n 37 - 8475 del 27.03.2008 e 130 - 9454 del 1.08.2008 e con le Determinazioni dirigenziali 218 DA1100 del 8.04.2008 e 578 DA1100 del 4.08.2008.

5) La ricezione, l'istruttoria, la definizione e la liquidazione delle domande pervenute sarà effettuata dalle Province; l'erogazione dei pagamenti sarà effettuata dall'organismo pagatore regionale ARPEA.

6) La presentazione delle domande di aiuto da parte delle aziende agricole potrà avvenire dal 10.08.2009 alle ore 12 del 10.11.2009.

7) Con le domande pervenute verrà predisposta una graduatoria a livello regionale.

Detta graduatoria sarà formata sulla base dei criteri di scelta approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 nella seduta del 12.12.2008 (allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante); l'istruttoria delle domande verrà effettuata in ordine di graduatoria, fino a concorrenza con l'ammontare delle risorse disponibili; le domande per le quali non vi è copertura finanziaria verranno respinte dalle Province.

Ai fini della attribuzione del punteggio di priorità spettante ai giovani di età inferiore a 40 anni che contestualmente alla domanda di Misura 121 richiedono anche il Premio di insediamento di cui alla Misura 112 valgono le domande di Misura 112 presentate a valere sui bandi 2007 o 2008.

La citata graduatoria, di cui al presente programma, sarà separata dalle graduatorie relative ad altri bandi della Misura 121.

8) Le domande presentate ai sensi del presente Programma regionale potranno prevedere esclusivamente investimenti riferiti alle tipologie di seguito riportate:

- strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici;
- impianti di trattamento per la valorizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, quali ad esempio: separazione solido/liquido, compostaggio, concentrazione ed estrazione dell'azoto, omogeneizzazione degli effluenti non palabili;
- macchine e/o impianti innovativi per il trasporto e/o la distribuzione in campo degli effluenti zootecnici (con esclusione dei mezzi con piatto deviatore), quali: carribotte con sistemi di interrimento o distribuzione rasoterra, sistemi di determinazione diretta del tenore in azoto, sistemi di pompaggio/miscelazione/distribuzione per la fertirrigazione o la distribuzione degli effluenti, macchine per la distribuzione/trasporto di compost, letame, frazioni solide separate;
- impianti di depurazione degli effluenti zootecnici;
- impianti di digestione anaerobica con produzione di biogas; tenuto conto della finalità di natura prettamente ambientale del presente provvedimento, sono esclusi dal sostegno gli investimenti specificamente finalizzati alla produzione di energia (ad es. vasche di caricamento di biomassa vegetale e relativa impiantistica, impianti di filtraggio ed accumulo del biogas, cogeneratore), mentre sono ammissibili investimenti volti alla ottimizzazione della fase di digestione anaerobica (ad es. coibentazione ed omogeneizzazione); qualora l'intervento venga comunque completato con la realizzazione di interventi integrativi di quelli ammessi a sostegno, finalizzati allo sfruttamento energetico del biogas prodotto, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla DGR n. 22-8733 del 5 maggio 2008 così come modificata dalla DGR n. 63-10873 del 23 febbraio 2009;
- opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale delle strutture realizzate, quali ad esempio: barriere verdi, copertura delle vasche, ecc..

I programmi di investimento delle aziende verranno valutati in funzione degli obiettivi che gli stessi si propongono di raggiungere, ammettendo anche programmi che prevedano soltanto investimenti relativi ad attrezzature ed impianti.

L'importo massimo della domanda di sostegno, in termini di spesa ammessa, è pari a euro 170.000,00. L'importo minimo della domanda di sostegno è pari a euro 7.500,00. E' comunque consentito al richiedente di realizzare a proprie complete spese investimenti integrativi o di dimensioni maggiori di quelli riconosciuti al fine della concessione del sostegno della Misura 121.

9) Le domande saranno avviate dalle Province all'istruttoria e, sussistendone le condizioni, alla ammissione al sostegno / aiuto ed alla liquidazione, secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni precisate nelle disposizioni adottate per l'applicazione della Misura 121 del PSR.

10) E' confermata anche in riferimento al presente programma regionale l'autorizzazione alla Direzione Regionale 11 "Agricoltura" a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione del programma stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)